CAMERA DEI DEPUTATI N. 2406

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOMBARDI, DADONE, NUTI, DIENI, FRACCARO, TONINELLI, COZZOLINO, D'AMBROSIO, FERRARESI, NESCI, SIBILIA

Disposizioni concernenti il coordinamento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa locale nonché l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza

Presentata il 26 maggio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel nostro Paese è pressante la richiesta di sicurezza da parte dei cittadini. Questo deve spingere lo Stato ad adoperarsi per rispondere nel migliore dei modi a tale domanda, che troppo spesso si scontra con la penuria di mezzi e di risorse che opprime le Forze dell'ordine nazionali.

La sicurezza di un Paese parte dal basso, cioè dal rispetto delle più banali, ma non meno importanti, regole del vivere comune.

I regolamenti urbani, commerciali, edilizi, stradali sono il corollario di una più estesa materia che arriva poi fino alla disciplina penale dell'ordine pubblico.

L'Italia ha a sua disposizione una forza di oltre 60.000 uomini, una forza che può vantare un rapporto privilegiato con il tessuto sociale delle nostre città e con le singole realtà locali, fino alle più piccole. Si tratta della polizia locale, così individuata da molte regioni come l'insieme delle polizie municipali e provinciali.

Tuttavia questa forza non sempre è impiegata nel migliore dei modi per rispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini, anche per la mancanza di uno strumento legislativo adeguato, fermo ancora ad una legge quadro datata 1986 (legge 7 marzo 1986, n. 65) e ampiamente superata nei fatti e nelle consuetudini oltre che nelle sentenze giurisprudenziali e nelle direttive del Ministero dell'interno.

Inoltre, la necessità di unire gli sforzi delle varie Forze dell'ordine nel territorio in un sinergico impegno nel controllo dello stesso, rende sempre più necessario, non

solo culturalmente ma anche tecnologicamente, un ampio utilizzo di forme di « coordinamento » fra i vari soggetti con la necessità di un dialogo comune che deve quindi mettere tutti nelle condizioni di avere ruoli definiti e chiari.

È necessario dunque, nel rispetto delle autonomie locali, definire un quadro normativo all'interno del quale le regioni stesse, debbano legiferare nella loro autonomia ma in presenza di alcune condizioni omogenee nell'intero territorio nazionale. Cioè, pur lasciando alle regioni, alle province ed ai comuni il loro spazio, vanno stabilite alcune ben definite e precise caratteristiche, affinché un agente di polizia locale sia, da Agrigento a Bolzano, riconosciuto dal cittadino per un profilo base identico e certo dal punto di vista giuridico e professionale.

La presente proposta di legge intende, in questo senso, fornire le polizie locali e le amministrazioni locali dello Stato di uno strumento normativo che sappia adattarsi alle necessità imposte dal processo di devoluzione in atto e alle modifiche da esso apportate alla Costituzione.

Infatti, gli agenti di polizia locale si trovano ad operare in condizioni professionali che variano completamente da comune a comune, sia in termini di formazione che di equipaggiamenti e dotazioni, rendendo spesso difficile il coordinamento con le altre Forze dell'ordine e la riconoscibilità dei loro compiti da parte del cittadino, ad eccezione ovviamente della classica attività contravvenzionale. Ma in particolare gli operatori delle polizie locali hanno in diverse occasioni espresso il bisogno di una chiara e moderna definizione del loro ruolo, che rende di conseguenza necessaria una contrattazione separata dal contratto nazionale degli enti locali, dai quali la tipologia professionale (turnazioni, servizi festivi e notturni, di disagio e di ordine pubblico, solo per fare alcuni esempi) nettamente si distingue. La presente proposta di legge mira ad equiparare il trattamento previdenziale e assistenziale degli operatori di polizia locale a quello previsto per le altre forze dell'ordine dal nostro ordinamento giuridico.

Occorre dare avvio ad una nuova fase culturale: con la sua elezione diretta e grazie al suo rapporto privilegiato con il tessuto sociale, dalle città metropolitane alle comunità più piccole, il sindaco è ormai percepito come il primo referente nelle istituzioni ed è a lui che i cittadini rivolgono i loro bisogni primari. Di pari passo è necessario che le polizie locali siano percepite e possano operare come le prime referenti per il bisogno di sicurezza nelle città.

La presente proposta di legge, dunque, risponde ad una serie di necessità impellenti, dalla definizione dei compiti degli operatori delle polizie locali ad una risposta efficiente alle esigenze dei cittadini. In quest'ottica risulta fondamentale individuare canoni e parametri comuni che permettano di uniformare alcuni aspetti fondamentali quali i criteri di selezione, la formazione, l'addestramento, gli equipaggiamenti e le varie dotazioni.

L'uniformare alcuni aspetti della vita operativa delle polizie locali non significa tuttavia voler cancellare il loro profondo legame con il territorio, che va anzi salvaguardato.

È per questo che alcune di queste funzioni (selezione, formazione e addestramento) vanno assegnate alle regioni.

Inoltre, la presente proposta di legge prevede la possibilità per la polizia locale di accedere gratuitamente a sistemi di indagine e banche dati per operare rapidamente nell'interesse dei cittadini.

Il nostro obiettivo è quello di rimuovere le difficoltà che ostacolano lo svolgimento quotidiano dei molteplici compiti che lo Stato ha imposto ai poliziotti locali che giornalmente con orgoglio tutelano i cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h)*, della Costituzione.

2. La presente legge reca altresì disposizioni per la polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione.

3. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 6, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

4. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con la disposizione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per sicurezza urbana: il complesso dei beni giuridici, economici e sociali sui quali si fonda, nell'ambito delle comunità locali, la convivenza civile e la coesione sociale delle rispettive popolazioni e la salvaguardia degli interessi e dei valori connessi;

b) per politiche locali per la sicurezza: le azioni finalizzate a promuovere la sicurezza urbana e la vivibilità nei centri urbani e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

c) per politiche integrate per la sicurezza: le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza in materia di ordine pubblico e sicurezza.

ART. 3.

(Potere di ordinanza del sindaco).

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4*. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti urgenti al fine di prevenire e contrastare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica intesa quale integrità fisica della popolazione. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione »;

b) il comma 4-*bis* è sostituito dai seguenti:

« *4-bis*. Ai sensi del comma 4, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni dalle quali possano derivare atti di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato o condotte che ne impediscano la fruizione e determinino lo scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili idonei a favorire le situazioni indicate alle lettere *a)* e *b)*;

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica mobilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, per le modalità con cui si manifestano, turbino gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la finalità cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto.

4-ter. L'inottemperanza a quanto disposto dai provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-*bis* è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro da applicare ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

ART. 4.

(Regolamenti di polizia comunali).

1. I consigli comunali adottano, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione statale e regionale il regolamento di polizia comunale, che costituisce uno degli strumenti per realizzare le politiche locali di sicurezza indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, prevedendo gli obblighi e i divieti necessari per migliorare le condizioni di vita nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

2. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, i regolamenti di polizia comunali sono finalizzati a prevenire e contrastare i

fenomeni di degrado urbano e possono prevedere obblighi e divieti:

a) per assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, il decoro urbano, la tutela della quiete pubblica e la tranquillità della vita delle persone;

b) per prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l'insorgere di fenomeni dannosi alle popolazioni locali sotto il profilo della criminalità e dell'emergenza igienico-sanitaria.

3. Fuori dei casi rientranti nelle ordinanze urgenti previste dall'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, la violazione di obblighi o divieti previsti nei regolamenti di polizia comunali o assunti con ordinanza del sindaco, ai sensi dell'articolo 50 dello stesso testo unico, nell'ambito delle politiche locali di sicurezza indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, è sanzionata ai sensi dell'articolo 7-*bis* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.

CAPO II

POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

ART. 5.

(Promozione delle politiche integrate per la sicurezza).

1. Il sindaco e il presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana:

a) promuovono, d'intesa con il prefetto, gli accordi di cui all'articolo 6, commi 1 e 2;

b) dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicu-

rezza, le modalità di collaborazione della polizia locale con le Forze di polizia dello Stato per specifiche operazioni o progetti in materia di sicurezza o a seguito degli accordi di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

2. Il Ministro dell'interno, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, ovvero su richiesta degli stessi, può altresì promuovere la conclusione di accordi quadro per il coordinamento, nei territori regionali, delle politiche integrate per la sicurezza.

ART. 6.

(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza).

1. I comuni, anche in forma associata, le città metropolitane e le province possono stipulare accordi locali con le autorità provinciali di pubblica sicurezza, nei seguenti campi di intervento:

a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati tra la polizia locale e le Forze di polizia dello Stato presenti nel territorio;

b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio;

c) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività;

d) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali, anche attraverso specifici piani di intervento, in ordine alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità;

e) formazione e aggiornamento professionale integrati per operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello

Stato ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;

b) cooperazione in ordine alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;

c) comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;

d) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate di sicurezza.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e adeguatezza, possono stipulare accordi con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.

ART. 7.

(Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza).

1. I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 6 procedono, con cadenza almeno semestrale, anche in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel rispetto dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come da ultimo modificato dall'articolo 26 della presente legge, alla verifica dello stato di attuazione degli accordi stessi.

2. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica, i soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 6 adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi stessi.

3. Alla verifica di cui al comma 1 possono concorrere, previa intesa tra i

sottoscrittori degli accordi, anche altri soggetti interessati ai singoli interventi in discussione.

4. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi attraverso un comitato tecnico paritetico composto da tre rappresentati designati dal Ministero dell'interno e da tre rappresentati designati rispettivamente uno dalle regioni, uno dalle province e uno dai comuni designati dalla stessa Conferenza unificata.

ART. 8.

(Attività di informazione a livello territoriale).

1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza, i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 6, si scambiano reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza, ed in particolare sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano degrado e insicurezza.

ART. 9.

(Conferenza regionale).

1. In ogni regione si svolge, con cadenza almeno annuale, una conferenza regionale in materia di sicurezza integrata.

2. La Conferenza regionale, presieduta dal Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, o da un sottosegretario di Stato da questi delegato, è convocata dallo stesso Ministro, previa intesa con il presidente della regione in merito alla definizione dell'ordine del giorno e ai soggetti partecipanti. Alla conferenza partecipano, inoltre, i sindaci e coloro che rivestono la qualità di autorità locale di pubblica sicurezza.

CAPO III

NORME PER IL COORDINAMENTO TRA LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E LA POLIZIA LOCALE

ART. 10.

(Funzioni di polizia locale).

1. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati o convenzionati, esercita:

a) funzioni di polizia amministrativa locale;

b) funzioni di polizia edilizia dirette al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;

c) funzioni di tutela del consumatore;

d) funzioni di polizia ambientale e ittico-venatoria che consistono nell'espletamento di funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di vigilanza sull'esercizio dell'attività ittico-venatoria;

e) polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *d-bis)* ed *e),* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f) funzioni di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

g) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*;

h) funzioni di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

i) funzioni di polizia tributaria limitatamente alle materie e ai servizi di competenza dell'ente d'appartenenza;

l) funzioni attinenti alla gestione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta nonché a quanto necessario all'espletamento delle attività istituzionali del comune, della provincia o della città metropolitana;

m) funzioni di soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;

n) funzioni di supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;

o) compiti di segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;

p) funzioni di informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;

q) funzioni attinenti alla predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni, delle province delle città metropolitane.

3. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni, alle province e alle città metropolitane per quanto di competenza, secondo quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all'adozione di una loro diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni, alle città metropolitane e alle province.

ART. 11.

(Qualifiche giuridiche del personale della polizia locale).

1. Le qualifiche del personale della polizia locale sono le seguenti: agente, sottoufficiale addetto al controllo (sovrintendente), sottoufficiale addetto al coordinamento e controllo (ispettore), ufficiale responsabile di area (commissario) e comandante del corpo di polizia locale.

2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal sindaco o dal presidente della provincia all'atto dell'assunzione in ruolo o dei successivi avanzamenti di carriera.

3. Le qualifiche di cui al comma 1 comportano l'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, secondo la procedura di cui al comma 4, anche al di fuori dell'orario di lavoro. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco o del presidente della provincia, la qualità di agente di pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:

a) goda dei diritti civili e politici;

b) non sia stato condannato a pena detentiva;

c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;

e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

4. In ogni caso la qualità di agente di pubblica sicurezza non può essere conferita qualora emergano concreti e rilevanti elementi ostativi riferiti alla condotta del personale della polizia locale. Di tali elementi è data comunicazione al prefetto e al sindaco o al presidente della provincia.

5. Il prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti di cui al comma 3.

6. Il sindaco o il presidente della provincia, comunica tempestivamente al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 3, nonché le revoche di cui al comma 5.

7. Ai fini dell'uniforme qualificazione giuridica del personale delle polizie locali la regione prevede e disciplina l'effettuazione di uno specifico corso, con supera-

mento di una prova finale, diversificato per le qualifiche di cui al comma 1, da tenere entro il termine del periodo di prova, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Il comandante della polizia locale è responsabile verso il sindaco o il presidente della provincia dell'addestramento, della disciplina, della formazione e dell'impiego tecnico-operativo del personale della polizia locale. Gli operatori di polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

9. Al personale della polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalla legge regionale e dal regolamento del Corpo. I distacchi e i comandi possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita solo su richiesta del lavoratore e previo nulla osta delle amministrazioni interessate.

ART. 12.

(Esercizio delle funzioni di polizia locale).

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p),* della Costituzione, i comuni singoli e associati, le città metropolitane e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono corpi di polizia locale, a carattere municipale, intercomunale, provinciale o metropolitano.

2. Il sindaco, il presidente della provincia, il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, nell'esercizio delle funzioni di competenza, vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi

del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.

4. L'autorità giudiziaria, anche in base ad appositi accordi con il sindaco o il presidente della provincia, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale della polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

5. Qualora l'autorità giudiziaria, ai sensi del comma 4, disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante del Corpo di polizia locale.

7. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, che devono comunque essere tempestivamente comunicate all'autorità di pubblica sicurezza.

8. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni del personale della polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni

interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;

c) in ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

ART. 13.

(Regolamenti del servizio di polizia locale).

1. I comuni, le province e le città metropolitane definiscono con proprio regolamento l'organizzazione della polizia locale nel rispetto dei parametri individuati dalle regioni.

2. I regolamenti degli enti locali di cui al comma 1 sono comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del prefetto del capoluogo di provincia del territorio interessato.

ART. 14.

(Funzioni e compiti delle regioni).

1. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplinano:

a) l'ordinamento della polizia locale;

b) le modalità e i tempi per l'istituzione dei corpi di polizia locale, individuandone i requisiti, tra i quali anche il numero minimo di operatori necessari per la costituzione del corpo stesso, che non può comunque essere inferiore a quindici operatori, escluso il comandante;

c) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19;

d) le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado per gli operatori di polizia locale della stessa regione, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia dello Stato. Sulle uniformi deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni;

e) le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento diversi dai distintivi di grado, compresi quelli derivanti dall'anzianità di servizio, da meriti sportivi, da atti di eroismo, rilasciati da associazioni riconosciute o con atti di pubbliche amministrazioni;

f) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale neoassunto e di quello già in servizio, mediante la costituzione di strutture formative regionali o interregionali di polizia locale.

2. Le strutture formative di cui al comma 1, lettera *f)*, del presente articolo garantiscono la formazione di cui all'articolo 11, comma 8, e all'articolo 17, comma 3; organizzano inoltre corsi periodici di preparazione ai concorsi per le assunzioni nella polizia locale; detti corsi possono essere anche interregionali.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 possono essere definiti altresì accordi in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.

ART. 15.

(Funzioni associate di polizia locale).

1. Al fine di favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b),* le regioni promuovono e disciplinano l'istituzione di corpi di polizia locale intercomunale in forma associata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

2. Qualora i comuni non ottemperino alle disposizioni regionali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, le regioni disci-

plinano le modalità di esercizio del servizio attraverso la costituzione di appositi servizi di polizia locale.

3. Le funzioni della polizia locale sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 8.000 abitanti.

ART. 16.

(Enti locali diversi dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane).

1. Gli enti locali diversi dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, istituendo appositi corpi o servizi ai sensi della presente legge.

2. Gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, possono avvalersi di proprio personale con funzioni di polizia amministrativa locale nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento.

ART. 17.

(Elenchi pubblici dei comandanti dai corpi di polizia locale).

1. Le regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi pubblici regionali dei comandanti dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 11, comma 1, e degli idonei allo svolgimento della funzione.

2. L'incarico di comandante, individuato ai sensi della vigente normativa per l'accesso al pubblico impiego, può essere attribuito solo a personale di comprovata formazione ed esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati, scelto tra coloro che sono inseriti negli elenchi di cui al comma 1.

3. L'idoneità di cui al comma 1 del presente articolo si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo organizzato dalle regioni e disciplinato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Confe-

renza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c),* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. In sede di prima attuazione della presente legge sono considerati idonei:

a) i comandanti dei corpi di polizia municipale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) i dirigenti di polizia locale inquadrati nella relativa pianta organica.

5. Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 18.

(Disposizioni in materia di sussidiarietà nelle funzioni di polizia stradale).

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, lettera *b),* dopo le parole: « la rilevazione degli incidenti stradali » sono aggiunte le seguenti: « dai quali sono derivate la morte o lesioni personali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3-*ter* »;

b) all'articolo 12:

1) al comma 3-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con gli stessi limiti e nell'ambito del percorso di gara autorizzato, le citate funzioni possono essere svolte dalle persone abilitate a svolgere servizio di scorta nelle competizioni sportive su strada di cui all'articolo 9, comma 6-*ter*. Le stesse persone possono svolgere servizi di viabilità e di scorta anche nell'ambito di manifestazioni podistiche. I controlli sul rispetto delle disposizioni impartite sono affidati agli organi di polizia stradale »;

2) dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

« *3-ter*. La rilevazione degli incidenti stradali diversi da quelli di cui all'articolo

11, comma 1, lettera *b)*, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico possono essere effettuati dalle persone abilitate di cui al comma 3-*sexies* del presente articolo, che dipendono da imprese autorizzate dal prefetto. Tale intervento è disposto, su richiesta degli interessati, dagli organi di polizia stradale a cui viene comunicato l'incidente. L'eventuale riscontro di violazioni relative alle dinamiche dell'incidente da parte del personale abilitato deve essere comunicato all'organo di polizia stradale che ha disposto l'intervento, che procede alle conseguenti contestazioni.

3-*quater*. I servizi diretti a regolare il traffico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, in occasione di lavori, depositi, fiere, spettacoli o altre manifestazioni che determinano l'occupazione totale o parziale della sede stradale, ovvero che incidono sulla circolazione nella strada, possono essere effettuati dalle persone abilitate di cui al comma 3-*sexies* del presente articolo, che dipendono da imprese autorizzate dal prefetto. L'eventuale riscontro di violazioni relative alla circolazione da parte del personale abilitato deve essere comunicato all'organo di polizia stradale dell'ente locale che ha autorizzato l'intervento. I controlli sul rispetto delle disposizioni impartite sono affidati agli organi di polizia stradale.

3-*quinquies*. Nell'ambito delle autostrade e delle relative pertinenze, i dipendenti delle società concessionarie delle autostrade possono accertare le violazioni relative alla sosta o alla fermata di cui agli articoli 6, 7, 157, 158, 175, 176 e 188, nonché le violazioni relative alla tutela delle strade, di cui al titolo II e all'articolo 167. La gestione dei verbali di contestazione redatti dalle persone abilitate è affidata agli uffici della polizia stradale.

3-*sexies*. Le persone di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* devono essere abilitate dal Ministero dell'interno. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i requisiti fisici e morali, i programmi e le modalità di effet-

tuazione dell'attività di formazione, le modalità di abilitazione e di esecuzione dei servizi, le caratteristiche dei veicoli e delle attrezzature che devono essere utilizzati per svolgere il loro servizio. Con lo stesso disciplinare può essere previsto che i soggetti abilitati debbano indossare, durante l'effettuazione dei servizi di cui ai citati commi da 3-*bis* a 3-*quinquies*, capi di vestiario uniformi e dispositivi di protezione individuale, le cui caratteristiche sono determinate dallo stesso disciplinare. Con il medesimo disciplinare sono stabilite le modalità di autorizzazione delle imprese da cui dipendono i soggetti abilitati. Gli atti e i verbali di accertamento redatti dalle persone autorizzate di cui ai citati commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* nell'esercizio delle funzioni ivi indicate hanno l'efficacia probatoria di atto pubblico ai sensi degli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Gli oneri economici relativi alla formazione, all'abilitazione e all'equipaggiamento dei soggetti di cui ai citati commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* sono interamente a carico degli interessati o delle imprese da cui dipendono. Gli oneri economici per gli interventi effettuati dai soggetti di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* sono interamente a carico dei richiedenti ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 19.

(Armamento del personale della polizia locale).

1. Il personale della polizia locale porta senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.

2. Le modalità di porto dell'arma di cui al comma 1 del presente articolo sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì stabiliti:

a) i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi;

b) i casi di revoca o di sospensione dell'affidamento stesso;

c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia dello Stato;

d) le modalità di tenuta e di custodia delle armi;

e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni di tiro autorizzati.

ART. 20.

(Patente di servizio e veicoli targati polizia locale).

1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai corpi di polizia locale.

2. Ai veicoli in dotazione ai corpi di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla polizia locale.

ART. 21.

(Numero telefonico unico nazionale).

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alla sala operativa delle polizie

locali ed è disciplinato il suo utilizzo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, le chiamate originate dalle reti telefoniche fisse e mobili verso il numero unico devono essere trasferite, a cura dei singoli operatori telefonici, ai centralini dei comuni nel cui territorio hanno origine, per l'inoltro alle polizie locali competenti per territorio, comprensive delle informazioni necessarie al successivo instradamento alle sale operative della polizia locale.

ART. 22.

(Disposizioni in materia di contrattazione).

1. Dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« *1-quater*. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali ».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organiz-

zazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell'accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

b) per ciascun procedimento, definizione della composizione della delegazione trattante di parte pubblica; previsione che la delegazione trattante di parte sindacale sia composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali coinvolte, individuate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

c) per ciascun procedimento, definizione delle materie demandate alla disciplina del procedimento contrattuale, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di legge ai procedimenti negoziali per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico.

3. Qualsiasi modifica relativa alla disciplina del rapporto di impiego e del trattamento economico di cui al comma 2 costituisce oggetto di *referendum* confermativo da parte dei destinatari dei provvedimenti adottati.

4. Dall'attuazione della normativa adottata ai sensi del comma 2, lettera *a)*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, comunque, al fine di assicurarne l'effettiva neutralità finanziaria, contestualmente all'attivazione del nuovo comparto di contrattazione ivi indicato, le eventuali modificazioni al trattamento economico vigente stabilite per taluni profili professionali devono prevedere la contestuale individuazione e modifica dei criteri e dei parametri previsti per la determinazione del trattamento economico stabilito per altre categorie professionali del medesimo

comparto, in modo da garantire l'invarianza della spesa mediante entrate a specifica destinazione.

ART. 23.

(Norme previdenziali e assicurative).

1. Al personale della polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 11 si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia dello Stato. Nei procedimenti a carico del medesimo personale della politica locale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

2. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 11 della presente legge, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di Polizia di Stato.

3. A fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di una previsione di spesa complessiva pari a 100.000.000 di euro annui, a valere sulle risorse derivanti dell'incremento dello 0,1 per cento dell'addizionale regionale di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

ART. 24.

(Accesso del personale della polizia locale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno e alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono inseriti i seguenti:

« L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli agenti ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale autorizzati, ai sensi dell'articolo 11, con apposito regolamento di attuazione.

È escluso, per i sottoufficiali e agenti di polizia locale di cui al terzo comma del presente articolo, l'accesso ai dati e alle informazioni secretati di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Il regolamento di cui al terzo comma garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti d'identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi penali pendenti riguardanti persone e cose.

Gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di cui al terzo comma ».

2. Il regolamento di attuazione di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 1 dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *1.* Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione civile e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

ART. 25.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni ivi contenute.

2. Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, mantiene le funzioni e le qualifiche possedute, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

3. Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla, è trasferito a un altro servizio dell'ente di appartenenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, conservando categoria e posizione economica.

4. Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta ha diritto alla patente di servizio di cui all'articolo 20, che è rilasciata entro sessanta giorni dalla medesima data anche al personale a tempo determinato.

5. In sede di prima attuazione della presente legge, la qualifica di sottoufficiale addetto al coordinamento e controllo è attribuita alle figure inquadrate nella ca-

tegoria D del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), in analogia a quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65.

6. I comandanti dei corpi di polizia municipale che confluiscono in un corpo intercomunale di polizia locale ai sensi dell'articolo 15, comma 1, mantengono i rispettivi distintivi di grado.

7. Le qualifiche di cui all'articolo 11, comma 3, della presente legge non danno luogo automaticamente al riconoscimento di alcun emolumento o indennità aggiuntiva rispetto al trattamento economico già stabilito, nell'ambito del CCNL, ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, né all'equiparazione ai fini giuridici ed economici del personale appartenente ai corpi di polizia locale con quello di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 31, comma 2, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni,

8. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « e soccorso pubblico » sono aggiunte le seguenti: « , nonché al personale che riveste la qualifica di operatore di polizia locale ».

ART. 26.

(Modifiche e norme).

1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: « delle Forze armate o di Polizia » sono inserite le seguenti: « dello Stato e della polizia locale ».

3. All'articolo 24, comma 6, lettera *c)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: « dell'ordine pubblico » sono inserite le seguenti: « e all'adozione e attuazione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ».

4. All'articolo 2098, comma 1, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: « nella Polizia di Stato, » sono inserite le seguenti: « nei Corpi di polizia locale, ».

5. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo le parole: « e del Corpo forestale dello Stato » sono inserite le seguenti: « e dal comandante del Corpo di polizia locale del comune capoluogo ».

€ 2,00

17PDL0025420